

**TRIBUNALE DI SPOLETO***Ufficio Esecuzioni Immobiliari***DIRETTIVE PER IL PROFESSIONISTA DELEGATO  
A SEGUITO DELLE S.U. 9479 DEL 6 APRILE 2023**

Il giudice delle esecuzioni immobiliari del Tribunale di Spoleto dott. Alberto Cappellini, letta la sentenza della Suprema Corte del 6 aprile 2023 n. 9479 resa a Sezioni Unite, in materia di esecuzioni fondate su decreto ingiuntivo non opposto relativo a rapporti che vedono il debitore nella veste di consumatore;

rilevato che tale sentenza ha posto, con riferimento alla fase esecutiva, i seguenti oneri in capo al GE:

*“a) in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in riferimento al profilo dell’abusività delle clausole, ha il dovere – da esercitarsi sino al momento della vendita o dell’assegnazione del bene o del credito – di controllare la presenza di eventuali clausole abusive che abbiano effetti sull’esistenza e/o sull’entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo;*

*b) ove tale controllo non sia possibile in base agli elementi di diritto e fatto già in atti, dovrà provvedere, nelle forme proprie del processo esecutivo, ad una sommaria istruttoria funzionale a tal fine;*

*c) dell’esito di tale controllo sull’eventuale carattere abusivo delle clausole – sia positivo, che negativo – informerà le parti e avviserà il debitore esecutato che entro 40 giorni può proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 650 c.p.c. per fare accertare (solo ed esclusivamente) l’eventuale abusività delle clausole, con effetti sull’emesso decreto ingiuntivo;*

*d) fino alle determinazioni del giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 649 c.p.c., non procederà alla vendita o all’assegnazione del bene o del credito;*

*e) se il debitore ha proposto opposizione all’esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c., al fine di far valere l’abusività delle clausole del contratto fonte del credito ingiunto, il giudice adito la riquilificherà in termini di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. e rimetterà la decisione al giudice di questa (translatio iudicii);*

*f) se il debitore ha proposto un’opposizione esecutiva per far valere l’abusività di una clausola, il giudice darà termine di 40 giorni per proporre l’opposizione tardiva – se del caso rilevando l’abusività di altra clausola – e non procederà alla vendita o all’assegnazione del bene o del credito sino alle determinazioni del giudice dell’opposizione tardiva sull’istanza ex art. 649 c.p.c. del debitore consumatore”;*

ritenuto che risulta impossibile sul piano pratico effettuare tempestivamente i suddetti controlli sulle svariate centinaia di procedure esecutive pendenti in fase di delega per la vendita, di talché è imprescindibile il ricorso all’opera dei singoli professionisti delegati;

ritenuto quindi opportuno fornire ai medesimi le seguenti indicazioni operative, che si invitano a seguire per tutte le procedure loro delegate;

ritenuto, in particolare, che il delegato:

- (a) verifichi anzitutto se le procedure per cui gli è stato conferito incarico, in cui ancora figurano dei beni da vendere, vedano tra i creditori muniti di titolo esecutivo (sia procedenti che intervenuti) creditori che sono presenti nell'esecuzione in ragione di D.I. non opposti che abbiano ad oggetto un credito derivante da un contratto concluso tra professionista e consumatore;
- (a.1) in caso negativo, non tenga conto del presente provvedimento per la procedura in questione;
- (a.2) in caso positivo, e nel caso in cui il decreto/i in questione non sia motivato in riferimento al profilo dell'abusività delle clausole (sarà presumibilmente la regola), proceda a quanto indicato *sub* (b) e (c);
- (a.3) in caso di dubbio circa la riconducibilità della fattispecie alla disciplina consumeristica, proceda comunque con quanto indicato *sub* (b) e (c), avendo però cura di evidenziare i propri dubbi nella propria relazione di cui al punto (c);
- (b) selezionati tali fascicoli:
- (b.1) ove tutti i creditori costituiti vantino titolo esecutivo costituito da D.I. non opposto attinente a un rapporto professionista/consumatore, sospenda le attività di vendita per quel procedimento;
- (b.2) ove invece almeno uno fra tutti i creditori (procedente e/o intervenuti) abbia titolo esecutivo diverso da D.I. non opposto riguardante credito nei confronti di consumatore, le attività delegate potranno procedere senza sospensione;
- (c) sia nell'ipotesi (b.1) sia nell'ipotesi (b.2), il delegato provvederà in ogni caso a redigere una breve relazione al GE per ogni fascicolo interessato, nella quale, esaminata la documentazione contrattuale disponibile, fornisca un proprio parere in merito alla possibile abusività delle clausole in esso contenute, ovvero rilevi l'impossibilità di un giudizio sommario sul punto in ragione della carenza radicale di documentazione;

P.Q.M.


INVITA tutti i delegati a compiere i suindicati controlli, selezionando i fascicoli interessati, sospendendo le attività di vendita nei casi sopra specificati e **depositando, per ogni singolo fascicolo interessato, la relazione di cui al punto (c) entro il 23.6.2023.**

Manda la Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento a tutti i delegati alle vendite nominati.

Spoletto, 25 maggio 2023

Il giudice dell'esecuzione

*Alberto Cappellini*



TRIBUNALE DI SPOLETO  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

OGGI 29 MAG. 2023

IL DIRETTORE  
Dott.ssa M. Letizia Simoncini